SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 26 OTTOBRE 1962

(176ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 » **(2099-B)** (*D'iniziativa del senatore Piola*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3227

La seduta è aperta alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Mariotti, Mott, Paratore, Parri, Pesenti, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piola: « Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, numero 870 » (2099-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piola: « Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio

1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

La modificazione introdotta dalla Camera dei deputati consiste nell'inserire, all'articolo 1, dopo le parole « delle note » la parola « domande ».

Tale modifica è giusta, poichè la scritturazione delle domande, che figurano anche esse fra gli atti elencati nella tabella citata nel suddetto articolo, deve venire pagata come quella degli altri atti ivi elencati, e cioè delle note, dei certificati e delle copie.

Vorrei, quindi, pregare gli onorevoli colleghi di approvare il provvedimento in esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Ferme restando le norme che pongono a carico dei Conservatori dei registri immobiliari tutte le spese di ufficio delle Conservatorie, le somme riscosse per diritti di scritturato non sono soggette a contributo allo Stato o ritenute, ad eccezione del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono, peraltro, soggette a distinta resa di conto e l'eccedenza di esse, rispetto alle spese effettivamente sostenute dai Conservatori per la copiatura, va per intero versata allo Stato con le modalità che verranno fissate dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari